

**I848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO  
DELL'EDITORIA SCOLASTICA**

*Allegato 1 al provvedimento n. 29715*

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-TER  
DELLA LEGGE N. 287/90

30 marzo 2021

**1. Numero del Procedimento**

I848 – *Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica*

**2. Parte del Procedimento che presenta gli impegni**

Associazione Italiana Editori (“AIE”)

**3. Altre parti del Procedimento**

De Agostini Scuola S.p.A.

Mondadori Education S.p.A.

Rizzoli Education S.p.A.

Pearson Italia S.p.A.

Zanichelli Editore S.p.A.

ANARPE - Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti e Promotori Editoriali

**4. Fattispecie contestata**

Con provvedimento n. 28474 del 1° dicembre 2020 (“**Provvedimento di Avvio**”) l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**AGCM**” o “**Autorità**”) ha avviato il procedimento istruttorio I848 (“**Procedimento**”) nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni, di natura verticale, dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

In particolare, l’AGCM contesta alle sopra citate cinque imprese l’esistenza di clausole di “gradimento” nei rapporti contrattuali tra le stesse e i promotori editoriali scolastici idonee a determinare effetti escludenti nel mercato dell’editoria scolastica. Precisamente, tali clausole contrattuali attribuirebbero agli editori la facoltà di autorizzare o meno il promotore a promuovere un ulteriore editore diverso da quello con cui ha in essere il rapporto contrattuale, così limitando l’ambito di operatività del promotore che non potrebbe includere ulteriori editori nel proprio

portafoglio senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore che propone il contratto.

Con provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021 (“**Provvedimento di Ampliamento**”), notificato ad AIE il 1° marzo 2021, l’Autorità ha esteso il Procedimento, soggettivamente, ad AIE e all’Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti e Promotori Editoriali (“**ANARPE**”) e, oggettivamente, agli Accordi Economici Collettivi sottoscritti dalle due associazioni nel 1988 e nel 2017, dove quello del 2017 ha sostituito quello del 1988, il cui articolo 2, primo comma, dispone che *“salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l’incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro”*.

Nel Provvedimento di Ampliamento l’Autorità sostiene che *“la previsione della menzionata clausola di non concorrenza nell’ambito di accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dell’associazione degli editori e, dall’altro lato, dell’associazione dei promotori editoriali è idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza”*. Secondo l’AGCM, quindi, *“[...] ad AIE e ad ANARPE [...] è imputabile la sottoscrizione di accordi di natura interprofessionale che prevedono l’obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore”*.

## **5. Mercati interessati**

Il Provvedimento di Avvio precisa che le condotte oggetto del Procedimento si radicano nel rapporto tra gli editori e i promotori di libri scolastici. Per l’AGCM, il Procedimento interessa dunque il mercato dell’editoria scolastica, di dimensione geografica nazionale.

## **6. Descrizione degli impegni proposti**

AIE ritiene che le proprie condotte, oggetto di contestazione tramite il Provvedimento di Ampliamento del Procedimento, siano pienamente legittime ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto l’Accordo Economico Collettivo AIE-ANARPE non determina, nel singolo rapporto contrattuale editore-promotore dell’editoria scolastica, alcun obbligo per i promotori editoriali scolastici di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore. Parimenti, nemmeno un’uniformità di organizzazione dei rapporti verticali tra editori e promotori editoriali della scolastica è imputabile all’Accordo Economico Collettivo AIE-ANARPE, posto che esso stesso prevede il patto contrario nella contrattazione tra singolo editore e singolo promotore editoriale. Per tali ragioni, gli impegni illustrati qui di seguito sono presentati da AIE ai sensi dell’art.

14-ter della Legge n. 287/90 con il solo intento di far venire meno le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'AGCM e consentire la chiusura anticipata del Procedimento senza accertamento di infrazione e gli stessi non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione o accettazione, da parte di AIE, della fondatezza delle contestazioni che le sono rivolte nel Provvedimento di Ampliamento.

AIE precisa, ove ciò sia necessario, che nonostante il Procedimento sia stato esteso oggettivamente tanto all'Accordo Economico Collettivo del 1988 quanto a quello del 2017, gli impegni che vengono qui di seguito presentati interessano esclusivamente l'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica sottoscritto da AIE e ANARPE il 27 novembre 2017 ("AEC 2017"), in quanto quello del 1988 è scaduto e non più in vigore, essendo stato sostituito dall'AEC 2017 a decorre dal 30 novembre 2017.

Ai fini degli impegni, AIE precisa altresì che, al pari dell'Accordo Economico Collettivo AIE-ANARPE del 1988, l'AEC 2017, in forza del suo art. 1, comma 2, non è già applicabile **(i)** a coloro che svolgono l'attività nell'ambito di un rapporto subordinato, **(ii)** a coloro che sono riconosciuti agenti o rappresentati da parte dei preponenti, nonché **(iii)** a coloro che svolgono l'esercizio del commercio in proprio degli stessi prodotti o di prodotti dello stesso genere. Gli impegni qui proposti da AIE ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90 interessano, pertanto, a livello di contrattazione collettiva, esclusivamente i rapporti tra, da un parte, gli editori scolastici e, dall'altra parte, i promotori editoriali scolastici, ovverosia quei soggetti (diversi da quelli individuati ai punti **(i)**-**(iii)** che precedono) che esercitano in forma autonoma quell'attività non normativamente tipizzata (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 21 febbraio 2006 n. 3709) consistente nell'essere incaricati stabilmente di illustrare le caratteristiche e divulgare nell'ambito della scuola la conoscenza di libri e materiali di uso scolastico per ogni ordine e grado di scuola in una determinata zona ("**Promotori Editoriali Scolastici**").

*a. Impegni strutturali*

Non applicabile

*b. Impegni comportamentali*

Ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90, AIE presenta i seguenti impegni:

*i. Impegno 1*

Il presente Impegno, benché articolato in diverse azioni (**(a)** – **(d)**), deve considerarsi unitariamente assunto da AIE.

- (a) AIE si impegna a sopprimere dall’AEC 2017 la previsione relativa al divieto di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico. Conseguentemente, l’art. 2, comma 1, dell’AEC 2017 sarà modificato come segue:

<u>Versione vigente</u>	<u>Versione vigente in seguito all’Impegno</u>
Salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, per le stesse scuole e per gli stessi titoli di più promotori editoriali scolastici, né il promotore editoriale scolastico può assumere l’incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro.	Salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, per le stesse scuole e per gli stessi titoli di più promotori editoriali scolastici.

La modifica dell’AEC 2017 avverrà tramite sottoscrizione di un Addendum al medesimo accordo economico, il cui testo è allegato *sub All. 1*.

La modifica dell’AEC 2017 oggetto dell’Impegno sarà, quindi, sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale (art. 21.1 lett. d) dello Statuto AIE), in quanto sono coinvolte questioni che interessano la generalità dei soci (il Procedimento, e il relativo rischio finanziario connesso all’applicazione di sanzioni, riguarda AIE nel suo complesso, così come l’AEC 2017, pur riguardano una determinata categoria di soci, è stato sottoscritto da, ed è vincolante per, AIE nel suo complesso). A tal fine, AIE, tramite il suo Presidente, si impegna ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 287/90 a convocare il Consiglio Generale per far approvare la soppressione, dall’AEC 2017, del divieto di concorrenza per il Promotore Editoriale Scolastico.

- (b) AIE si impegna a inviare tramite posta elettronica certificata agli editori dell’editoria scolastica, associati e non associati ad AIE, una comunicazione ufficiale avente a oggetto la modifica dell’AEC 2017 consistente nella soppressione della previsione relativa al divieto di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico. Il testo della comunicazione è allegato *sub All. 2*.
- (c) AIE si impegna a pubblicare sul proprio sito *web* un comunicato avente a oggetto la modifica dell’AEC 2017 consistente nella soppressione della previsione relativa al divieto di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico. Il comunicato resterà pubblicato e reperibile, per un periodo di 12 mesi, sulla *home page* nella parte relativa a “Le ultime notizie” ([www.aie.it](http://www.aie.it)), nella sezione “Press” del sito *web* (<https://www.aie.it/Press.aspx>), nella sezione “Cosa Facciamo”/“Adozioni scolastiche” del sito *web*

(<https://www.aie.it/Cosafacciamo/Adozioniscolastiche.aspx>), nonché nella sezione “Area Soci” del sito *web* (<https://www.aie.it/AreaSoci.aspx>). Il testo del comunicato è allegato *sub All. 3*.

- (d) AIE si impegna a pubblicare in maniera permanente, fintantoché resterà in vigore, nella sezione “Cosa facciamo”/“Adozioni scolastiche” del sito *web* di AIE (<https://www.aie.it/Cosafacciamo/Adozioniscolastiche.aspx>) il testo dell’AEC 2017, come modificato dall’Addendum del 26 giugno 2018 e dall’Addendum di cui al punto (a) che precede. .

L’Impegno sarà attuato da AIE entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica ad AIE del provvedimento con cui l’AGCM lo avrà reso obbligatorio nei confronti AIE e avrà dichiarato chiuso nei confronti di AIE il Procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell’art. 14-*ter* della Legge n. 287/90. Più precisamente, entro il termine di cui sopra AIE avrà provveduto a stipulare con ANARPE l’Addendum modificativo dell’art. 2, comma 1, avente a oggetto la soppressione del divieto di concorrenza a carico dei Promotori Editoriali Scolastici, e a far tenere la riunione del Consiglio Generale per la relativa ratifica (azione di cui al punto (a) che precede), oltre a provvedere, successivamente alla riunione del Consiglio Generale, alle varie forme di comunicazione (azioni di cui ai punti (b)-(d) che precedono).

Si precisa che, in considerazione del fatto che la modifica dell’AEC 2017 (punto (a) che precede) sarà possibile solo tramite consenso espresso di entrambe le parti firmatarie del medesimo accordo economico, l’Impegno presentato da AIE risulta necessariamente condizionato alle circostanze che ANARPE presenti un impegno di contenuto corrispondente e che l’AGCM lo accetti e lo dichiari vincolante per ANARPE ai sensi dell’art. 14-*ter* della Legge n. 287/90. L’Impegno è altresì condizionato al fatto che il Consiglio Generale di AIE, appositamente convocato dal Presidente, abbia ratificato, entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica del provvedimento con cui l’AGCM lo avrà reso obbligatorio e avrà dichiarato chiuso nei confronti di AIE il Procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell’art. 14-*ter* della Legge n. 287/90, l’Addendum modificativo dell’art. 2, comma 1, dell’AEC 2017.

## ***ii. Impegno 2***

AIE si impegna a non introdurre, in un eventuale stipulando accordo economico collettivo con ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione scolastica che andrà a sostituire l’AEC 2017, un divieto di concorrenza a carico dei Promotori Editoriali Scolastici analogo a quello attualmente contemplato all’art. 2, comma 1, dell’AEC 2017, oggetto dell’Impegno 1, punto (a).

L'Impegno entrerà automaticamente in vigore per AIE con la notifica ad AIE del provvedimento con cui l'AGCM lo avrà reso obbligatorio nei suoi confronti e dichiarerà chiuso nei confronti di AIE il Procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/1990.

*c. Eventuale periodo di validità*

L'Impegno 1 (ad eccezione dell'azione *sub (c)*, che avrà una durata di 12 mesi) e l'Impegno 2 non hanno scadenza.

**7. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Ribadita la convinzione di aver agito, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 1988 e di quello del 2017, nel pieno rispetto delle norme preposte a tutela della concorrenza tra imprese, AIE ritiene che il *set* di impegni qui proposti sia pienamente idoneo a risolvere e superare le preoccupazioni di ordine concorrenziale oggetto del Provvedimento di Ampliamento, assicurando al tempo stesso che non si verificheranno in futuro situazioni analoghe a quelle oggetto di contestazione ad AIE.

Precisamente, l'Impegno 1 comporta la soppressione della previsione relativa al divieto, derogabile, di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico dal testo dell'AEC 2017 (azione *sub (a)*) e garantisce la più ampia pubblicità e diffusione, non solo tra gli editori della editoria scolastica, dell'intervenuta modifica dell'AEC 2017 (azioni *sub (b) – (d)*). L'Impegno 2 garantisce che previsioni aventi a oggetto un divieto di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico non saranno previste nel futuro accordo economico collettivo che sostituirà l'AEC 2017.

Gli Impegni 1 e 2, peraltro, sono di pronta attuazione per AIE e di facile verificabilità per l'AGCM.

Senza che gli stessi comportino l'ammissione o l'accettazione della fondatezza delle contestazioni che le sono rivolte nel Provvedimento di Ampliamento, AIE osserva, dunque, che gli Impegni 1 e 2 eliminano la possibilità, o il rischio, che gli editori dell'editoria scolastica identifichino nell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, stipulato e/o stipulando da AIE ed ANARPE, la fonte di un obbligo, di una raccomandazione o di un incentivo all'eventuale inclusione, nel singolo contratto editore scolastico-Promotore Editoriale Scolastico che è e sarà concluso nell'esercizio della loro piena libertà contrattuale, di un divieto di concorrenza a carico del Promotore Editoriale Scolastico. Grazie agli Impegni 1 e 2, l'AEC 2017 e il suo futuro accordo collettivo sostitutivo non saranno, dunque, idonei a originare un fascio di intese verticali restrittive della possibilità dei Promotori Editoriali Scolastici di operare per conto di più editori di scolastica.

AIE ritiene, in conclusione, che gli Impegni che ha proposto ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 287/90 facciano venir meno l'oggetto delle contestazioni dell'AGCM, consistenti nella sottoscrizione di accordi di natura interprofessionali che avrebbero previsto un obbligo per il Promotore Editoriale Scolastico di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore, con l'effetto che tale clausola di non concorrenza sarebbe stata idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali singolo editore scolastico-singolo Promotore Editoriale Scolastico su tutto il territorio nazionale secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza.

Allegato 1

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

**Versione provvisoria**

ADDENDUM ALL' ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL  
RAPPORTO DI PROMOZIONE EDITORIALE SCOLASTICA STIPULATO IL 27  
NOVEMBRE 2017 E MODIFICATO CON ADDENDUM DEL 26 GIUGNO 2018

Tra

AIE - Associazione Italiana Editori

e

ANARPE – Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali

Si conviene e stipula quanto segue:

1. All'art. 2, comma 1, dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, stipulato il 27 novembre 2017, è soppressa la frase *“né il promotore editoriale scolastico può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro”*. Le altre disposizioni dell'art. 2 restano invariate.
2. Il presente Addendum entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

[Luogo e data]

[Per AIE]

[Per ANARPE]

## Allegato 2

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

### **Versione provvisoria**

COMUNICAZIONE AIE AGLI EDITORI DI EDITORIA SCOLASTICA ASSOCIATI E NON  
ASSOCIATI

*Via posta elettronica certificata*

Oggetto: Modifica all'Accordo Economico Collettivo AIE-ANARPE del 30 novembre 2017 –  
soppressione della previsione dell'accordo relativa al divieto di non concorrenza del promotore  
editoriale scolastico.

Come noto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 1° dicembre 2020 ha avviato un procedimento istruttorio (I848 - *Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica*) nei confronti di alcuni editori della scolastica per presunta violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Garante è la presenza nei rapporti contrattuali tra gli editori e i promotori editoriali scolastici di clausole di “gradimento” asseritamente idonee a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica: tali clausole contrattuali attribuirebbero agli editori la facoltà di autorizzare o meno il promotore editoriale scolastico a promuovere un ulteriore editore diverso da quello con cui ha in essere il rapporto contrattuale, così limitando l'ambito di operatività del promotore stesso in quanto non potrebbe includere ulteriori editori nel proprio portafoglio senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore preponente, in violazione delle norme antitrust.

Il procedimento istruttorio I848 è stato successivamente esteso, dal punto di vista soggettivo, anche ad AIE e ad ANARPE e, dal punto di vista oggettivo, anche agli accordi economici collettivi sottoscritti dalle due associazioni nel 1988 e nel 2017, in ragione del fatto che l'articolo 2, primo comma, dispone che “*salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro*”. In particolare, l'Autorità sostiene che “*la previsione della menzionata clausola di non concorrenza nell'ambito di accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dell'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali [sarebbe] idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della*

*concorrenza*”. Secondo l’AGCM, quindi, “[...] *ad AIE e ad ANARPE* [...] [sarebbe] *imputabile la sottoscrizione di accordi di natura interprofessionale che prevedono l’obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore*”.

Pur nella piena convinzione di aver agito, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 1988 e di quello del 2017, nel pieno rispetto delle norme preposte a tutela della concorrenza tra imprese, AIE, d’intesa con ANAPRE, ha ritenuto opportuno presentare, in virtù dell’art. 14-ter della Legge n. 287/90, una serie di cd. “impegni”, il cui elemento centrale è rappresentato da una modifica dell’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 2017 tramite la soppressione della previsione relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico. Gli impegni presentati da AIE sono stati accettati e resi obbligatori per AIE dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data \_\_\_\_ e il procedimento I848 è stato conseguentemente chiuso senza ammissione di responsabilità da parte di AIE e senza accertamento di infrazione all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da parte dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

Conseguentemente, in attuazione di quanto deliberato dall’Autorità Antitrust il \_\_\_\_, AIE ed ANARPE hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 2017, in forza del quale, a far data dal \_\_\_\_, è stata soppressa all’art. 2, comma 1, la frase “*né il promotore editoriale scolastico può assumere l’incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro*”. Le altre disposizioni dell’art. 2 dell’Accordo Economico Collettivo sono rimaste invariate.

L’abrogazione, nei limiti sopra specificati, dell’Accordo Economico Collettivo del 2017 non è, di per se stessa, tale da incidere, nemmeno indirettamente, sugli interessi degli editori scolastici, né interviene nel contesto specifico dei rapporti editore-promotore editoriale scolastico, posto che fin dal 1988 il divieto di concorrenza previsto nell’accordo collettivo ammetteva il patto contrario nella contrattazione individuale editore-promotore editoriale scolastico. Per l’effetto, la soppressione parziale dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo Economico Collettivo del 2017 lascia impregiudicata la responsabilità e autonomia degli editori di disciplinare o meno un obbligo contrattuale di non concorrenza a carico del promotore editoriale scolastico.

Il testo dell’Accordo Economico Collettivo del 30 novembre 2017, come modificato dall’Addendum 26 giugno 2018 e dall’Addendum del \_\_\_\_, è reperibile all’indirizzo: <https://www.aie.it/Cosafacciamo/Adozioniscolastiche.aspx>

[Luogo e data]

### Allegato 3

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

#### Versione provvisoria

COMUNICATO AIE OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO [WWW.AIE.IT](http://WWW.AIE.IT)

#### **Modifica dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 30 novembre 2017: eliminato il divieto di concorrenza per il promotore editoriale scolastico.**

AIE e ANARPE hanno convenuto di abrogare dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 30 novembre 2017 il divieto di concorrenza a carico del promotore editoriale scolastico. Tale modifica dell'accordo è effettiva dal \_\_\_\_.

L'esigenza per AIE, d'intesa con ANARPE, di sopprimere, a livello di contrattazione collettiva, il divieto per i promotori editoriali scolastici di assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro è sorta per rispondere alle preoccupazioni di natura concorrenziale espresse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito del procedimento I848 - *Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica*.

Secondo le valutazioni iniziali dell'Autorità antitrust *“la previsione della [...] clausola di non concorrenza nell'ambito di accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dell'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali [sarebbe] idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza”*. In particolare, *“[...] ad AIE e ad ANARPE [...] [sarebbe] imputabile la sottoscrizione di accordi di natura interprofessionale che prevedono l'obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore”*.

Pur nella piena convinzione di aver agito, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 2017, nel pieno rispetto delle norme preposte a tutela della concorrenza tra imprese, AIE, d'intesa con ANARPE, si è spontaneamente impegnata nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza a sopprimere la previsione dell'Accordo Economico Collettivo del 2017 relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico e l'Autorità, giudicando tale impegno come idoneo a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto di contestazione, lo ha accettato e reso obbligatorio nei confronti

di AIE, circostanza che ha reso possibile la chiusura anticipata del procedimento istruttorio I848 senza ammissione di responsabilità da parte di AIE e senza accertamento di alcuna violazione di norme da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

AIE è convinta che tale modifica dell'accordo economico collettivo di riferimento possa contribuire a una migliore diffusione dei testi scolastici, nell'interesse di tutte le parti interessate: editori, promotori, istituti scolastici, studenti e famiglie.

[Luogo e data]